

ART.1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la ragione sociale "AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.";

ART. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in Vasto. I componenti, ai meri fini dell'indicazione nella domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione al c.c., mi dichiarano che l'attuale indirizzo è fissato in via Mazzini n.364.

L'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere ovunque unità locali operative, sia in Italia che all'estero, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, provvedendo al deposito di apposita dichiarazione, richiesta ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c., presso il competente Registro delle Imprese.

Rientra nella competenza dell'assemblea dei soci, deliberare sulla istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, in quanto modifiche statutarie.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART.3) DURATA. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea Straordinaria nei modi e termini di legge.

ART.4) OGGETTO SOCIALE. La società ha per oggetto:

a) l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose, con qualsiasi modalità o tecnica di esercizio espletati, gestiti direttamente o in forme associative o anche mediante parziale affidamento a terzi dei servizi stessi, ove consentito dalla legge;

b) l'esercizio del servizio di noleggio da limessa e di ogni altra attività accessoria, affine, complementare e strumentale allo sviluppo del turismo compresa la partecipazione alla gestione di agenzie di viaggio e turismo, sulla base di apposito regolamento da approvarsi da parte della Giunta Regionale di intesa con la Azienda;

c) la realizzazione e la gestione diretta, ovvero mediante affidamento a terzi, di autostazioni, rimesse ed officine di manutenzione e riparazione di mezzi di qualsiasi altra attività complementare, quale gestione di bar, alberghi, ristoranti, depositi e punti di assistenza a terra;

d) la gestione diretta, o attraverso società controllate o partecipate, della rete di trasporto necessaria all'esercizio, nonché tutte le altre attività complementari od affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale, inclusa quella relativa alla progettazione e realizzazione di reti ed infrastrutture, la gestione dei parcheggi e delle attività, comunque connesse con la mobilità delle persone e delle cose e con la loro circolazione, ivi compresa l'attività di formazione e consulenza in tutte le aree connesse alla gestione

del trasporto alla fornitura a terzi di servizi a terra e/o produzione del servizio di trasporto;

e) la realizzazione e commercializzazione, a favore di società partecipate prodotti informatici afferenti le attività proprie della società;

f) l'assunzione di partecipazioni in società costituite o costituende, e la partecipazione a consorzi di imprese ed associazioni temporanee di imprese, aventi scopi analoghi o affini a quelli sociali;

g) il perseguimento e la realizzazione di tutte le attività, gli obiettivi e le trasformazioni, nonché tutti gli atti ad essi conseguenti, previsti nella legislazione di riforma del settore, ed in particolare dal D.Lgs. 422/1997, dalla L.R. 152/1998 e dalle successive leggi e provvedimenti regionali;

h) il trasporto pacchi, il trasporto posta celere e attività di logistica.

Saranno in ogni caso escluse le attività finanziarie di cui al D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e al D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). La società può emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale è di Euro 620.646,16 (seicentoventimilaseicentoquarantasei virgola sedici) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale ai sensi degli art. 2481, 2481 bis e 2481 ter c.c. previa delibera dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il capitale potrà essere aumentato o ridotto nei casi e con le modalità di legge ai sensi degli artt. 2481 - 2481 bis - 2481 ter e artt.2482, 2482 bis, 2482 ter e 2482 quater c.c. mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora vi sia il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamen-

ti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART.6) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI E DIRITTO DI PRELAZIONE.

Ciascun socio potrà esercitare, in caso di cessione di quote a titolo oneroso, il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione è escluso in caso di cessioni per causa di morte, ovvero di cessioni a titolo gratuito, in favore di parenti in linea retta o in linea collaterale sino al terzo grado.

I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni, ad esclusione dell'ipotesi di cui al precedente comma, sono soggetti alla seguente disciplina:

ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere la generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare il prezzo e le modalità del pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione mediante lettera raccomandata A.R. non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno dei soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. La prelazione deve essere esercitata al prezzo indicato dall'offerente, nei termini indicati e per l'intera partecipazione offerta, in caso contrario l'offerente sarà libero di effettuare il trasferimento a favore del soggetto indicato nella comunicazione quale acquirente e alle condizioni concordate. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire a titolo oneroso la nuda proprietà sulla partecipazione o costituire diritti reali limitati sulla medesima.

nel caso in cui sia prescelta quale modalità del trasferimento la procedura della gara pubblica, i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, potranno esercitare il riscatto nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

ART.7) PARTECIPAZIONI SOCIALI. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale al capitale sociale sottoscritto. In mancanza di specifica indicazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti

dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. c2352 c.c.

ART.8) RECESSO DEL SOCIO. Ogni socio può esercitare il diritto di recesso quando:

non ha consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto, al compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci o una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;

in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il socio può esercitare il diritto di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare, da inviare all'Organo Amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso ovvero, in tutti gli altri casi, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio recedente, fatto salvo quanto disposto per i soci dissenzienti dal successivo art. 8 bis, e per l'ipotesi ivi specificatamente prevista, ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale che viene determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la determinazione è demandata ad un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società e può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi ovvero mediante l'utilizzo delle riserve disponibili. In questo ultimo caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzional-

mente alle partecipazioni degli altri soci. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

ART.8 Bis) RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE O ASSENTE

Le modificazioni dell'atto costitutivo ovvero la sostanziale modificazioni dell'oggetto sociale, comportanti una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ai sensi dell'art. 2473 c.c., daranno diritto ai soci dissenzienti o ai soci assenti di esercitare il diritto di recesso con liquidazione della propria quota in misura proporzionale al valore economico del patrimonio, comprensivo dell'avviamento.

ART.9) ESCLUSIONE DEL SOCIO. Può essere escluso dalla società il socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione ai sensi dell'art.8 del presente statuto, pregiudicata la facoltà del socio escluso di operare trasferimenti in favore di discendenti, collaterali o società maggioritariamente possedute.

ART.10) ASSEMBLEA. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, salvo quanto previsto dall'articolo 8bis.

Le delibere dell'assemblea su oggetti illeciti o impossibili da realizzare o adottate in mancanza di assoluta informazione, possono essere impugnate, da chiunque via abbia interesse, entro tre anni dalla delibera. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del

bilancio e comunque non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano e sempre che sussistano i presupposti e le condizioni di legge.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori, fissandone il compenso, e la loro revoca;

c) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del consiglio di amministrazione, fissandone i compensi relativi, e la loro revoca;

d) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, fissandone i relativi compensi e la loro revoca ed, inoltre, quando l'assemblea lo ritenga opportuno, l'attribuzione al collegio del controllo contabile della società in aggiunta alle competenze allo stesso attribuite per legge;

e) la nomina e la revoca del revisore o, a scelta dell'assemblea, su proposta del C.d.A., della società di revisione cui attribuire il controllo contabile della società nel caso in cui esso non sia stato attribuito al collegio sindacale.

L'assemblea fisserà anche il compenso del revisore o della società di revisione;

f) le decisioni sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, del revisore o alla società di revisione;

g) l'autorizzazione preventiva al consiglio di amministrazione ad assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del presente statuto;

h) la designazione, sentito il Presidente, dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate, dando mandato al Presidente stesso del consiglio di amministrazione di formalizzare le nomine e di apportare le necessarie modifiche agli Statuti delle società controllate in maniera che gli stessi siano coerenti con il presente.

i) l'approvazione del regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione, con il quale viene disciplinato il trattamento economico dei Dirigenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 180 giorni dall'esecutività del presente Statuto. Detto regolamento necessariamente dovrà prevedere: la onnicomprensività del trattamento economico ed il limite percentuale del rimborso spese rispetto al compenso annuale.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in

misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART.11) MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli soci è convocata dall'Organo Amministrativo, nella sede sociale o in altro luogo, purché in Abruzzo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro il maggior termine di centotanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'assemblea è, inoltre, convocata ogni volta che si rende necessario o che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nel caso la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, in deroga al comma precedente, la convocazione è fatta con avviso pubblicato in almeno un quotidiano da scegliersi fra le seguenti testate: "Il Centro", "Il Messaggero", "Il Tempo", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fermo restando l'avviso personale di cui al comma precedente in caso di numero dei soci inferiore a 20.

L'assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza di queste formalità qualora siano presenti o rappresentati l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.12) COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI Per la validità della costituzione dell'assemblea, come per la validità delle deliberazioni prese in sede assembleare, è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, che sia rappresentato almeno il 51 % del capitale sociale.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci alla data dell'assemblea.

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare liberamente in assemblea con delega scritta e, in tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2479 bis del codice civile.

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART.13) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA La prima Assemblea è presieduta dal Socio anziano mentre quelle successive sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che queste non deliberino diversamente. Il Segretario può essere un non Socio.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta la legittimità dei presenti escludendo dall'assemblea i non legittimati, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei presenti purché sia rappresentato almeno il 51% del capitale sociale, così come stabilito dall'art. 2479 bis c.c.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto, costitutivo deve essere redatto da un notaio e, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere tra-

scritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ART.14) DECISIONI DEI SOCI. In alternativa al metodo assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni in materia di modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto) e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci devono essere adottate necessariamente con il metodo assembleare. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

l'indicazione dei soci consenzienti;

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;

la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi al ricevimento dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con le maggioranze di cui all'art.15 includendo nel quorum deliberativo, oltre ai vo-

tanti, anche gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART.15) AMMINISTRAZIONE SOCIALE. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 o 5 membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile od opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, o con qualunque altro mezzo che garantisca l'effettiva e tempestiva informazione ed in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea come indicato nel successivo articolo.

Non possono essere nominati amministratori, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ART.16) MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI. Possono essere nominati amministratori i soci ed i non soci, a maggioranza relativa del capitale sociale ed avendo riguardo a quanto stabilito nel precedente articolo 15. Gli amministratori possono essere revocati con le stesse maggioranze.

Resta salvo quanto contenuto in eventuali patti parasociali.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Ove nel corso dell'esercizio venga a mancare un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se previsto, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva, che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli, stabilendo anche la scadenza.

Se vengono meno due o più amministratori nominati dall'assemblea decade l'intero C.d.A..

L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ai quali

spetterà unicamente la ordinaria amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se previsto, il quale potrà compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Costituisce, in ogni caso, giusta causa di revoca degli amministratori nominati dalla maggioranza il caso in cui il bilancio di esercizio risulti per due esercizi consecutivi in perdita crescente. In tal caso l'assemblea degli soci potrà dichiarare decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal trentesimo giorno successivo all' approvazione del bilancio dal quale risultino le perdite per il secondo anno.

L'amministratore non è vincolato dal divieto di cui all'art.2390 del codice civile per le attività preesistenti alla data della sottoscrizione del presente statuto.

ART.17) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI. In favore degli amministratori, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, l'Assemblea dei soci potrà deliberare un compenso fisso per l'intera durata del mandato.

ART.18) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio di amministrazione per tutti gli atti del consiglio stesso e per quelli riservati alla sua competenza.

Il Presidente rappresenta la società nei rapporti con gli Enti istituzionali e con gli Enti o società di comunicazione ed informazione.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Al Presidente del consiglio di amministrazione, in via autonoma, sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) la tutela degli interessi sociali presso qualunque Foro ed in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori ad lites, nonché tutte le commissioni utili al conseguimento degli obiettivi sociali la cui nomina non sia espressamente demandata ad altri organi;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo per la gestione degli affari sociali, ivi compreso l'acquisto o la vendita di autoveicoli con la facoltà di consentire iscrizioni e cancella-

zioni di garanzia (di ipoteca, privilegi, cc.) presso il P.R.A. con esonero del Conservatore da responsabilità.

c) definisce gli orientamenti strategici e programmatici della società e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ART.19) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci per i quali è richiesta la preventiva approvazione dell'assemblea.

Il consiglio potrà, quindi, acquistare, vendere, permutare mobili, veicoli, immobili ed aziende e conferirli in società costituite o costituende; rinunciare alle ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia, nei casi non vietati dalla legge; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; compiere qualsiasi operazione cambiaria e finanziaria; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il credito ordinario, fondiario, agrario e industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti sia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che presso la competente Cancelleria del Tribunale e presso il Registro delle Imprese; compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche o private, senza eccezioni di sorta e, quindi, in particolare, presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, la Finanziaria Regionale e ogni altro ufficio sia pubblico che privato.

Effettuare qualsiasi operazione presso qualsiasi banca, con prelevamento anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti concessi; assumere, nominare, sospendere, revocare e licenziare direttori, fissandone poteri e compensi; nominare procuratori ad negotia; deliberare gli organici, le eventuali modifiche e le modalità di assunzione del personale.

Il consiglio di amministrazione potrà nominare, anche al di fuori dei propri membri, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Si precisa che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti al consiglio poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisi-

sione di poteri.

Salvo diversa disposizione deliberata dall'assemblea, i componenti l'organo amministrativo non possono, in deroga a quanto previsto dal Cod.Civ., esercitare attività concorrenti con quella della società.

ART.20) INFORMAZIONE DEI SOCI. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART.21) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI. Gli amministratori, ad esclusione di quelli che hanno manifestato il proprio dissenso o sono esenti da colpa sugli atti in discussione, sono responsabili solidalmente verso la società per i danni causati alla stessa, tale responsabilità è estesa ai soci che hanno ratificato o autorizzato tale operato, sempre che non esente da colpa. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere promossa da ciascun socio.

ART.22) ORGANO DI CONTROLLO. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge. Resta salvo quanto contenuto in eventuali patti parasociali.

I sindaci opereranno ai sensi degli art. 2397 c.c. e seguenti.

Il corrispettivo sarà determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico potrà essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.23) COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE. Il collegio sindacale ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt.2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART.24) REVISORE. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile della società; si applicano le disposizioni contenute negli artt.2409 ter e 2409 sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429, comma 2, c.c.

ART. 24 bis) Nel caso che per le delibere assembleari venga adottata la formula della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, deve essere assicurata la possibilità di intervento dei Sindaci e/o del revisore.

ART.25) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, provvede alla redazione del bilancio, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano, come previsto nell'articolo 13. In questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione del termine.

L'assemblea dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili.

Dagli utili risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, verrà ripartito fra i soci in proporzione ai conferimenti o al valore attribuito alle prestazioni lavorative e di servizi e quindi in proporzione al capitale sociale sottoscritto. Gli utili non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Verificandosi una perdita del capitale sociale, non potrà farsi luogo a ripartizioni di utili fino a quando il capitale non sia reintegrato.

ART.26) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE. Lo scioglimento della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, L'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto dispone:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (art. 2484 e ss.).

Art. 26/bis) NORMA TRANSITORIA

In sede di prima costituzione degli Organi Amministrativi della Società conseguente alla trasformazione oggi attuata, potrà essere nominato in sostituzione del Consiglio di Amministrazione un Amministratore Unico, anche non soci, al quale sono conferiti tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione e di rappresentanza sociale.

Firmato in originale Angelo POLLUTRI, Francesco Carabba Nota-ro (impronta del sigillo).

